

Codice A1709C

D.D. 28 gennaio 2021, n. 77

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria SELVAPIANA. Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo.**



**ATTO DD 77/A1709C/2021**

**DEL 28/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria SELVAPIANA. Rinnovo concessione e zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 381 del 22 dicembre 1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria “SELVAPIANA” nell'azienda agri-turistico-

venatoria omonima, pari ad ettari 536.63.90, ubicata nei Comuni di Fabbrica Curone e Montacuto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e il rilascio della concessione a favore del Sig. Giuliano LERTA , fino al 31 gennaio 2003.

Vista la determinazione dirigenziale n. 158 del 13 maggio 1999 con la quale sono state istituite le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "SELVAPIANA", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ettari 84.37.00 e di ettari 61.27.00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 118 del 3 giugno 2003 con la quale si prendeva atto della sostituzione del Presidente del consorzio, nonché concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "SELVAPIANA", nella persona del Sig. Corrado LERTA in sostituzione del Sig. Giuliano LERTA, dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 29 gennaio 2009 con la quale è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31 gennaio 2015.

Vista la determinazione dirigenziale n. 682 del 06 agosto 2014 con la quale sono stati determinati:

- il rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria "SELVAPIANA", pari ad ettari 536.63.90 ubicata nei Comuni di Fabbrica Curone e Montacuto ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore del Sig. LERTA Corrado, fino al 31 gennaio 2021;
- il rinnovo delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo "C", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ettari 84.37.00 ed ettari 61.27.00, fino al 31 gennaio 2021.

Vista la determinazione dirigenziale n. 728/A1709C/2020 del 23 ottobre 2020 con la quale si autorizza l'ampliamento della zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia di tipo "C" denominata C/1 portando l'estensione territoriale da ettari 84.37.00 a ettari 99.71.50.

Vista l'istanza N. Prot. 00019507 del 04 settembre 2020, con la quale il Sig. Corrado LERTA chiede il rinnovo della concessione dell'AATV SELVAPIANA e delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C per il periodo massimo consentito dall'articolo 1 dello statuto (anni 6) intestando la concessione al Sig. Corrado LERTA nella sua qualità di direttore concessionario;

preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza rinnovando la concessione dell'AATV

SELVAPIANA fino al 31 gennaio 2027 intestando la concessione al Sig. Corrado LERTA nella sua qualità di direttore concessionario, nonché di rinnovare l'istituzione delle 2 zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C interne all'azienda alle stesse condizioni stabilite dalle determinazioni dirigenziali n. 682 del 06 agosto 2014 e n. 728/A1709C/2020 del 23 ottobre 2020.

il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2028 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

## **DETERMINA**

di rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria SELVAPIANA, pari ad ettari

536.63.90 ubicata nei Comuni di Fabbrika Curone e Montacuto e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria a favore del Sig. Corrado LERTA fino al 31 gennaio 2027;

di rinnovare le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie di ettari 99.71.50 e di ettari 61.27.00, fino al 31 gennaio 2027.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino